

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI
SEPARATE DI USO CIVICO CON SEDE IN TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette il giorno tredici del mese di aprile, in Trento, Piazza Silvio Pellico 5, nel mio Studio.

Avanti a me dott. FRANCO MARCHESONI, Notaio in Trento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, previa concorde rinuncia alla assistenza dei testimoni, sono presenti i signori:

MARTINATTI GIORGIO nato a Baselga di Pinè il 22 ottobre 1940, residente a Baselga di Pinè, via Municipio Vecchio, 24/10, pensionato;

BONAFINI RENZO nato a Spiazzo Rendena il 9 febbraio 1929, residente a Spiazzo Rendena Frazione Fisto, 104, imprenditore;

PAOLI ALDO nato a Borgo Valsugana il 21 marzo 1939, residente a Pergine Valsugana, via Rusca, 8, calzolaio;

FEDEL DOMENICO nato a Baselga di Pinè il 15 giugno 1943, residente a Miola di Pinè, 339, Consigliere regionale;

NARDELLI RAFFAELE nato a Sopramonte il 13 settembre 1942, residente a Sopramonte, via Sales, 227, operaio specializzato.

Comparenti

della cui personale identità io Notaio sono certo.

ART. 1

È costituita tra i Comparenti una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO".

ART. 2

La sede della Associazione è in Trento, via Perini 33,

ART. 3

L'oggetto della Associazione e quello indicato all'art. 3 dello statuto cui si fa espresso integrale riferimento.

ART. 4

L'Associazione è disciplinata dal presente atto e dallo statuto composto di ventuno articoli, statuto che letto da me Notaio ai Comparenti, da essi approvato e sottoscritto, allego a questo atto (Allegato A), perché ne formi parte integrante.

ART. 5

A comporre il Comitato Esecutivo, vengono designati i signori:

MARTIMATTI GIORGIO, nominato Presidente di tale Organo;
BONAFINI RENZO,
PAOLI ALDO,
FEDEL DOMENICO,
NARDELI RAFFAELE,
Componenti del medesimo.

Il completamento di tale Organo ad otto componenti avrà luogo con le future adesioni.

ART. 6

A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti, vengono nominati i signori:

FLORIANI dott. DANILO,
CHESI rag. RODOLFO,
WINTERLE GIOVANNI, quali Membri Effettivi;
MATTEDI EDOARDO,
CORAZZOLA MARIO,
quali Membri Supplenti.

ART. 7 (modificato nel 2013 – Assemblea Generale di Trento¹

Ferme restanti le 6 fasce di contribuzione stabilite (nell'assemblea del 2012 a Terzolas), il calcolo della quota associativa sarà effettuato sul bilancio consuntivo assestato dell'anno precedente, tenuto conto di tutte le entrate correnti dell'associata.

ART. 8

Il Presidente del Comitato Esecutivo testé designato viene incaricato ad accettare ed introdurre nel presente atto e nello statuto allegato che ne è parte integrante, tutte le aggiunte, modifiche, soppressioni che fossero richieste dai competenti Organi ed Autorità al fine di adeguarli alle disposizioni di legge vigenti.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto, da me letto ai comparenti.

¹ VERSIONE PRECEDENTE:

La quota associativa viene convenuta in lire 50.000.- (cinquantamila) e pertanto il patrimonio iniziale della Associazione è di lire 250.000.- (duecentocinquantamila).

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

L'Associazione provinciale delle Frazioni - ASUC, e una unione volontaria di Frazioni - ASUC e delle loro strutture operative e/o forme organizzative, liberamente associate per la tutela delle autonomie riconosciute dalla Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, dei propri diritti ed interessi.

Esse e denominata:

“ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO”.

La sede della Associazione è posta in Trento, via Perini, 33.

Essa potrà aderire ad Associazioni ed Organismi nazionali ed internazionali aventi i medesimi scopi, mediante deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 - ISCRIZIONE - RECESSO - DECADENZA

Possono far parte dell'Associazione le Frazioni singole o associate, Regole, Consortele, Magnifiche Comunità, Associazioni Agrarie mediante formale deliberazione dei rispettivi Organi competenti.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

Il recesso, deciso con formale deliberazione dell'Organo competente, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno alla Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Associato che per due anni consecutivi non paga i contributi sociali, di cui all'art. 16 del presente Statuto, decade da socio. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea previa diffida con formale decisione portata a conoscenza dell'interessato.

Ove l'Associato che ha deliberato il recesso o che sia stato dichiarato decaduto da socio, abbia propri rappresentanti in seno agli organi della Associazione, essi decadono dalla carica.

Art. 3 - COMPITI

L'Associazione, per raggiungere il proprio fine istituzionale;

- a) rappresenta l'interesse degli Associati dinanzi alle autorità costituzionali ed amministrative dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti;
- b) promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche proposte articolate, di problemi che interessino gli associati;
- c) interviene, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali;
- d) presta consulenza ed assistenza agli associati che richiedano la sua opera;

- e) promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
- f) studia e propone l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle Autonomie locali.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

L'Assemblea procede alla elezione delle cariche sociali.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato Esecutivo in seduta plenaria ordinaria ogni anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria quando il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere inviato a ciascun Associato almeno quindici giorni prima della data fissata della riunione.

L'avviso di convocazione straordinaria deve contenere l'indicazione del motivo che ne ha dato causa e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere inviato almeno otto giorni prima della data della riunione.

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA (modificato dall'Assemblea Generale di Marcena di Rumo)

Nella sessione ordinaria, il Comitato Esecutivo sottopone alla approvazione dell'Assemblea questioni di carattere generale, nonché la relazione morale sull'attività dell'Associazione, sui risultati conseguiti negli anni precedenti. L'Assemblea elegge il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica [quattro anni] **cinque anni**.

Art. 8 - DELEGATI ALL'ASSEMBLEA

Ogni Associato in regola con il pagamento dei contributi associativi ha un voto.

Ogni Associato partecipa all'Assemblea con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri Organi elettivi.

Art. 9 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Associati regolarmente delegati.

In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea sarà valida, con la presenza di almeno un quinto dei rappresentanti degli Associati regolarmente delegati.

Art. 10 - IL COMITATO ESECUTIVO

L'elezione del Comitato Esecutivo avviene per nominativi tenendo presente che risulterà eletto per ogni zona colui che riceverà maggiori preferenze.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE (modificato dall'Assemblea Generale di Marcena di Rumo)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto e presiede il Comitato Esecutivo di cui fa parte.

In caso di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un componente il Comitato Esecutivo.

Il Vice Presidente viene designato dal Presidente e comunicato all'Assemblea seduta stante.

Lo stesso è individuato nei rappresentanti di zona eletti e facenti parte del Comitato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e può essere delegato dal Presidente per vari adempimenti.

In caso di dimissioni del Vice Presidente il Presidente provvede alla nomina di un nuovo Vice Presidente con le modalità di cui sopra

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO – COMPOSIZIONE (modificato nel 2013 – Assemblea Generale di Trento)

Il Comitato Esecutivo è composto da otto amministratori facenti parte dell'Assemblea, uno per zona.

Al Comitato Esecutivo possono partecipare, inoltre, con voto consultivo, esperti in numero non superiore [a tre] **a cinque**.

È presieduto dal Presidente della Associazione che lo convoca.

Il Comitato Esecutivo può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 13 - COMITATO ESECUTIVO - ATTRIBUZIONI

Il Comitato Esecutivo:

- a) elabora gli elementi di studio su vari problemi;

- b) provvede all'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
- d) nomina Commissioni per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- e) affida speciali incarichi a propri membri e può valersi dell'opera di consulenti e collaboratori tecnici di particolare riconosciuta competenza per determinati problemi;
- f) dispone del patrimonio dell'Associazione in conformità del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
- g) decide infine su quanto occorra per il buon andamento della Associazione e che non sia di competenza degli altri Organi della stessa.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi (di cui una con funzione di Presidente) e di due supplenti. Esso è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Art. 15 - MOTIVI DI DECADENZA

I componenti degli Organi Collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipino senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La perdita dei requisiti richiesti per l'elezione degli organi sociali e motivo di decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea e comunicata all'interessato.

Art. 16 - PATRIMONIO - FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da un contributo annuo obbligatorio da parte di tutti gli Associati nella misura fissata dal Comitato Esecutivo;
- b) da contributi volontari, straordinari e periodici.

Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del loro mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi Sociali di cui fanno parte.

Art. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La erogazione delle spese, entro i limiti del bilancio è fatta previa deliberazione del Comitato Esecutivo, a firma del Presidente.

Art. 18 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dalla Assemblea Generale in sessione ordinaria o straordinaria, con l'intervento di almeno due terzi degli Associati e con la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - REGOLAMENTO

Il Comitato Esecutivo può adottare eventuali norme regolamentari necessarie ed opportune per il funzionamento della Associazione.

Art. 20 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Ove non sia diversamente stabilito per la validità delle sedute di tutti gli Organi Collegiali, è richiesta la presenza della maggioranza dei propri componenti.

Art. 21 - VARIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Copi a conforme all'originale, conservato nei miei atti, composta di sei mezzi fogli, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge

Trento; sedici aprile millenovecentottantasette.